

CAPITOLO 7

La durata del contratto di rete

Principi generali

L'unico riferimento normativo alla durata del contratto di rete è l'obbligo specificamente previsto da *"la legge"* di indicarne la durata (punto d). Data la quasi totale assenza di precise indicazioni una concreta disciplina non potrà che essere desunta in via interpretativa; vi sono infatti alcune questioni di grande rilevanza pratica che meritano uno specifico approfondimento.

La durata minima di una rete

La rete ha la funzione fondamentale di creare sinergie tra imprese al fine di perseguire ed attuare un preciso ed analitico programma che permetta la crescita sia della rete che delle singole imprese che ne fanno parte. E' dunque intuibile una funzione programmatica della rete. Sulla base di questa semplice considerazione si può ritenere che, pur in mancanza di una specifica indicazione del *"la legge"*, una rete debba essere costituita per una durata minima compatibile con il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma del contratto di rete.

E' comunque evidente che si tratta di un limite che, al di là di casi del tutto palesi (si pensi ad una rete costituita per la durata di poche settimane o mesi), non potrà essere oggetto di censura da parte del notaio, implicando specifiche competenze tecniche e conoscenze della struttura delle imprese partecipanti che non si possono immaginare in un giurista.



Durata della rete e la tutela della concorrenza

In linea di principio il contratto di rete è un contratto di durata e quindi è destinato a produrre i suoi effetti nel tempo. Data per assodata la necessità che una rete abbia una durata minima commisurata alla complessità del programma perseguito, c'è da domandarsi se vi siano dei limiti massimi di durata, espressi o desumibili dall'ordinamento.

Non si riscontrano limiti espressi, ma riteniamo valga la pena evidenziare che un limite massimo potrebbe però derivare dalle norme che si pongono a tutela della concorrenza. In particolare ci si riferisce all'ipotesi di un contratto di rete in cui imprese operanti nello stesso settore od in settori complementari si obblighino con un patto sostanzialmente di non reciproca concorrenza all'interno della rete.

Ci si può chiedere se tale patto sia ammissibile e, nel caso in cui lo sia, se debba essere limitato nel tempo e dunque se anche la rete che prevede tale patto debba avere un limite massimo di durata.

I patti limitativi della concorrenza sono espressamente previsti dall'art. 2596 c.c. secondo cui *"Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio."*

"La legge" stabilisce dunque che il patto di non concorrenza incontri tre limiti: (1) un limite territoriale: deve essere circoscritto ad una determinata zona; (2) un limite operativo: deve essere limitato ad una determinata attività; (3) un limite temporale: il patto di non concorrenza deve essere limitato nel tempo e non può durare più di cinque anni.

Dal tenore letterale de *"la legge"* si ricava che il limite territoriale ed il limite operativo sono alternativi tra loro, mentre il limite di durata è invece sempre necessario. Nel caso di violazione del limite di durata opererà la sostituzione automatica della clausola con quella legale.

La disciplina sui limiti pattizi alla concorrenza trova applicazione anche nel caso in cui il contratto di rete contenga un patto di non concorrenza? La risposta pare debba essere positiva, non si individuano cioè ragioni specifiche per cui un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di rete debba avere una disciplina

dissimile da quella di un patto di non concorrenza autonomo.

Tornando alla questione iniziale relativa al rapporto tra la rete e patto di non concorrenza, dobbiamo a questo punto chiederci se sia possibile la predisposizione di un contratto di rete con orizzonte temporale a lungo termine contenente un patto di non concorrenza. La risposta dipende dalla formulazione del contratto di rete: (1) ove il patto di non concorrenza non abbia una specifica durata è da ritenersi che le parti vogliano che tale obbligo persista per tutta la durata del contratto. Troverà quindi applicazione l'art. 2596 c.c. e la durata massima del contratto di rete dovrà essere di 5 anni, con automatica sostituzione della clausola nel caso in cui sia stata stabilita una durata superiore. (2) ove il solo patto di non concorrenza abbia una specifica durata pari o inferiore a 5 anni, la restante parte del contratto di rete potrà avere durata superiore, sempre che la funzione anticoncorrenziale non sia intrinseca all'intero contratto di rete.

In sintesi: stante la funzione programmatica della rete la durata della minima della stessa deve essere compatibile con il perseguimento del contratto di rete.

La congruità della durata costituisce una caratteristica che, al di là di casi del tutto palesi (si pensi ad una rete costituita per la durata di poche settimane o mesi), non potrà essere oggetto di censura da parte del notaio rogante, implicando specifiche competenze tecniche e conoscenze della struttura delle imprese partecipanti che non si possono immaginare in un giurista.

Il contratto di rete non può essere utilizzato per derogare alla durata massima quinquennale di un patto di non concorrenza tra imprese.

